

per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata direttamente dal Dipartimento della protezione civile.

3. Per il personale sanitario di cui all'art. 1, comma 2, resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

4. La copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile e di danno verso terzi nonché gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria, correlati con l'impiego nel territorio interessato dall'evento restano a carico e nella responsabilità del personale sanitario libero professionista eventualmente impiegato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme di cui all'art. 6.

Art. 5.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 300.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A07446

ORDINANZA 9 dicembre 2021.

Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Ordinanza n. 814).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, «al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonché la delibera del 5 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo criteri di priorità, provvedendo a ripartire, fra le regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, le risorse finanziarie ivi previste, secondo i rappresentati fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Dato atto che i fabbisogni rappresentati per interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2 del predetto art. 25 in relazione agli eventi summenzionati sono stati oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, nell'ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in esito alla quale sono stati individuate le esigenze più urgenti cui far fronte con le risorse stanziata dal citato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178/2020;

Dato atto dell'esigenza rappresentata in sede di Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta politica del 26 luglio 2021, come da verbale n. 543642 del 28 luglio u.s., di procedere prioritariamente, nelle more dell'individuazione delle ulteriori risorse a tal fine necessarie, con gli stati di emergenza riferiti all'anno 2019;



Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie ivi previste sono assegnate agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in premessa conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, in ragione dei fabbisogni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da essi rappresentati, nei limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, come risultanti all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata come illustrato in premessa.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citate in premessa per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oggetto delle ricognizioni realizzate dai competenti commissari delegati e comunicate al Dipartimento della protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati interessati, ovvero le autorità ordinariamente competenti ad essi subentrare ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando gli interventi finanziati mediante le risorse di cui al comma 1.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Regione destinataria	Risorse assegnate
Basilicata	€ 82.781,91
Calabria	€ 3.523.824,97 (OCDPC n. 622/2019) € 2.824.653,35 (OCDPC n. 653/2019)
Campania	€ 2.812.347,93
Emilia Romagna	€ 11.080.471,86
Friuli Venezia-Giulia	€ 12.902.233,43
Lazio	€ 1.827.914,29
Liguria	€ 18.193.564,27
Marche	€ 922.906,54
Piemonte	€ 15.711.784,68
Sicilia	€ 2.065.073,30
Toscana	€ 14.046.078,21
Veneto	€ 14.006.365,26
Totale	€ 100.000.000,00

21A07445

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1428/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibe-

